Le misure

Vecchia disciplina	Nuova disciplina (post decreto correttivo)
1) COMPUTO DISABILI ANTE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ASSUNTI CON COLLOCAMENTO ORDINARIO	
La riduzione della capacità lavorativa richiesta deve essere superiore al 60%	La riduzione della capacità lavorativa richiesta deve essere **pari** o superiore al 60%
2) SISTEMA SANZIONATORIO	
La sanzione per ogni giorno in cui non è assolto l'obbligo di assunzione è pari ad euro 62,77 (per singolo disabile/categoria protetta non assunto)	La sanzione per ogni giorno in cui non è assolto l'obbligo di assunzione è pari **5 volte la misura del contributo esonerativo** (poiché attualmente il contributo è pari ad euro 30,64, la sanzione diventa euro 30,64x5, cioè euro 153,20 per singolo disabile/categoria protetta non assunto)
-	Per la violazione dell'obbligo di assunzione del disabile è ammessa **la procedura di diffida** ex articolo 13 del Dlgs 124/2004
Ogni 5 anni con apposito Dm sono adeguate sia le sanzioni per la mancata/tardiva presentazione del prospetto informativo (comma 1) che quelle per il mancato assolvimento dell'obbligo di assunzione (comma 4)	Ogni 5 anni con apposito Dm sono adeguate le sole sanzioni per la mancata/tardiva presentazione del prospetto informativo. **Il Dm non adegua più la misura della sanzione per mancata assunzione del disabile,** in quanto quest'ultima è legata all'importo del contributo esonerativo e quindi si adegua in funzione di quest'ultimo